**SCHEDA INFORMATIVA**

**FONDAZIONE 20 MARZO 2006**

**Articolo 1**

**Costituzione**

1. E’ costituita la fondazione con la denominazione “Fondazione 20 Marzo 2006”, (di seguito

“Fondazione”).

2. Negli atti della Fondazione ed in tutte le attività di comunicazione la Fondazione può essere indicata ed identificata anche con l’acronimo “TOP” (Torino Olympic Park).

3. La Fondazione opera quale ente di diritto privato secondo quanto disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Articolo 2**

**Sede, ambito territoriale di operatività, delegazioni ed uffici**

1. La Fondazione ha sede in Torino.

2. L’ambito territoriale in cui la Fondazione intende operare, inizialmente individuato prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte, è esteso all’intero territorio nazionale ed estero. Ne consegue, pertanto, che delegazioni, rappresentanze e sedi operative della Fondazione potranno essere istituiti sia in Italia che all’estero ai fini di garantire la positiva ricaduta e lo sviluppo dell’attività della Fondazione medesima.

**Articolo 3**

**Scopi e durata**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all’esclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. L’attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio.

3. Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti o pervenuti in qualsiasi forma e titolo e/o di cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilità, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili ed immobili, pervenuti alla Fondazione in qualsiasi forma e titolo e/o di cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilità, destinati ad attività turistiche sportive e/o ricettive culturali ovunque ubicati. La Fondazione 20 Marzo 2006, secondo quanto previsto dalla Legge 8 maggio 2012, n. 65, individua la tipologia e la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della Legge 9 ottobre 2000, n.285

4. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre

in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari, nonché attività editoriale nei limiti e con le eventuali autorizzazioni di legge. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo strumentale e/o sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti

5. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l’anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.

**Articolo 8**

**Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

a. il Collegio dei Fondatori;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;

d. l’Organo di Controllo ;

e. l’Assemblea dei Partecipanti.

Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti, la durata degli Organi della Fondazione è di tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo decadono di diritto dall'incarico ricoperto in particolare nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.

Articolo 11

**Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 5 membri, eletti dal Collegio dei Fondatori, nel rispetto del principio della parità di genere e individuati come segue:

- fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Regione Piemonte;

- fino a n. 1 (uno) componente designato dal Comune di Torino;

- fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Città Metropolitana già Provincia di Torino;

- fino a n. 1 (uno) componente designato dal CONI;

- fino a n. 1 (uno) componente designato dai Comuni sedi olimpiche (di cui alla L. 285/2000).

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà.

**( omississ)**

**Articolo 13**

1. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione.

L’Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile. In particolare, esso provvede:

a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;

b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

**L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale**

2. L’Organo di Controllo, qualora sia collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti), si compone di 3(tre) membri effettivi e di massimo 2 (due) membri supplenti, nominati dal Collegio deiFondatori nel rispetto del principio della parità di genere, previa designazione di un componente effettivo ciascuno da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Città Metropolitana già Provincia di Torino, e di un componente supplente da parte del CONI e di un componente supplente eventuale da parte dell'Assemblea dei Partecipanti.

I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

**Qualora l’Organo di Controllo sia monocratico (Revisore Unico),** questi è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione congiunta del Presidente della Regione Piemonte, del Sindaco della Città di Torino, del Sindaco della Città Metropolitana già Provincia di Torino e del Presidente del CONI.

Il Revisore Unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. L’Organo di Controllo collegiale deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.

( omississ)